Notaio MARCO FORCELLA
VIA GIOVANNI ANTONELLI, 15
00197 ROMA - Tel. 06.80690422

Repertorio n. 14518 ---------- Raccolta n. 6745 --

---------- ATTO COSTITUTIVO ----------

della "AISICO - Società a responsabilità limitata", con sede in Roma.

---------- ***** ----------

---------- REPUBBLICA ITALIANA ----------

L'anno duemilaotto. Il giorno di martedì quattordici del mese di ottobre ----------

---------- (14 ottobre 2008) ----------

In Roma, nel mio studio, Via Giovanni Antonelli nn. 15/17. ----------

Avanti a me Dr. MARCO FORCELLA Notaio in Roma, iscritto nel ruolo dei Distretti Notarili riuniti di Roma, Velletri e Civitavecchia, -----

---------- sono presenti i signori: ----------

CALAMANI STEFANO, nato a San Pellegrino Terme (BG) il 3 dicembre 1956, con domicilio in Roma, Via Filippo Civinini n. 2, Codice Fiscale CLM SFN 56T03 I079Z, cittadino italiano; ----------

GERVASIO SANDRO ANTONIO, nato a San Severo (FG) il 30 aprile 1949, con domicilio in Torino, Via Cernaia n. 40, Codice Fiscale GRV SDR 49D30 I158P, cittadino italiano; ----------

BERNARDI EUGENIO, nato a Latina il 6 ottobre 1955, con domicilio in Roma, Via Thailandia n. 10, Codice Fiscale BRN GNE 55R06 E472D, cittadino italiano, il quale interviene al presente atto in proprio e quale Presidente del Comitato Esecutivo dell'"Associazione Italiana per la Sicurezza della Circolazione - AISICO", con sede in Roma, Via Luigi Luciani n. 22, Codice Fiscale 96050400587 e Partita IVA 02149321008, iscritta nel Registro delle Persone Giuridiche tenuto presso la Prefettura di Roma al n. 2247, di nazionalità italiana, munito dei necessari poteri in forza delle delibere dell'Assemblea dei Soci e del Comitato Esecutivo entrambe del 29 settembre 2008. ------

Comparenti della cui identità personale io Notaio sono certo, i quali convengono e stipulano quanto segue: ----------

ART. 1) DENOMINAZIONE SOCIALE ----------

E' costituita una società denominata: "AISICO - Società a responsabilità limitata". ----------

ART. 2) OGGETTO ----------

La società ha per oggetto le attività di studio, ricerca e sperimentazione nel settore dell'ingegneria civile, con particolare riferimento ai trasporti. ----------

La società potrà, previa autorizzazione delle Autorità competenti, progettare, realizzare e gestire, in Italia e all'estero: ----------

- laboratori e centri di ricerca; ----------
- strutture per prove e collaudi; ----------
- piste e circuiti per veicoli di qualsiasi tipo; ----------
- corsi di formazione; ----------
- servizi di ingegneria. ----------

Per le attività sopra indicate potrà rilasciare certificazioni, omologazioni e certificazioni di conformità. ----------

La società potrà altresì: ----------

- richiedere il riconoscimento da parte delle autorità nazionali e degli organismi internazionali; ----------
- aprire sedi ed uffici in Italia ed all'Estero; ----------

Notaro Dott. Marco FORCELLA

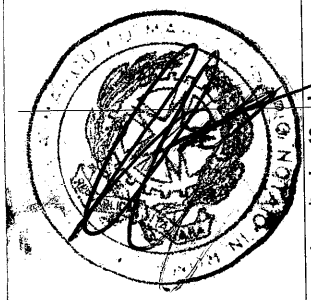

- editare e stampare riviste, notiziari, libri e qualsiasi altro materiale sia necessario per la sua attività, esclusa la stampa di quotidiani; -----
- produrre audiovisivi, mezzi telematici e films, anche a lungometraggio; ----------
- studiare e realizzare programmi di attività per conto di enti pubblici e privati; ----------
- collaborare con gli enti locali, preposti all'organizzazione e alla disciplina della circolazione; ----------
- assumere rappresentanze di organismi stranieri specializzati nel settore; ----------
- stabilire con le associazioni di categoria accordi di collaborazione per raggiungere gli scopi sociali. ----------

Per tutte le prestazioni che abbiano un contenuto intellettuale e/o richiedano particolari cognizioni tecniche, la società si potrà avvalere dell'opera di professionisti iscritti negli appositi Albi, nel rispetto dei divieti sanciti dalla Legge in materia di professioni intellettuali cd. protette. ----------

Esclusivamente per i fini di cui sopra la Società può assumere, non nei confronti del pubblico, nè a scopo di collocamento, partecipazioni in altre Società ed Enti nel rispetto, nell'ipotesi di partecipazioni attraverso titoli non nominativi o al portatore, delle norme di cui alla legge n. 197 del 5 luglio 1991 e successive modifiche, per quanto attiene l'intervento di intermediari abilitati. ----------

Essa potrà altresì svolgere, sempre esclusivamente ai fini del perseguimento dell'oggetto sociale, tutte le operazioni commerciali e immobiliari, nonchè quelle finanziarie e mobiliari, queste ultime purchè svolte non in via prevalente, che saranno ritenute necessarie, utili ed opportune per l'esplicazione dello scopo sociale ivi compreso il rilascio di garanzie e fidejussioni anche a favore di terzi senza limite di importo e di durata, esclusa in ogni caso la raccolta del risparmio tra il pubblico, l'esercizio del credito e l'intermediazione mobiliare e quanto altro vietato dalle vigenti leggi in materia. ----------

ART. 3) SEDE SOCIALE E DOMICILIO DEI SOCI ----------

3.1 La società ha sede nel comune di Roma. ----------

L'organo amministrativo ha facoltà di istituire e sopprimere ovunque, anche all'estero, uffici, agenzie, rappresentanze e punti vendita che non siano sedi secondarie. Compete ai soci la decisione di istituire, modificare o sopprimere sedi secondarie. ----------

3.2 Il domicilio dei soci, per quel che concerne i loro rapporti con la società, è, a tutti gli effetti di legge, quello risultante dal libro dei soci; è onere del socio comunicare il cambiamento del proprio domicilio nonché dei propri riferimenti telefonici e di posta elettronica. ----------

ART. 4) DURATA ----------

4.1 La durata della società è fissata sino al 31 dicembre 2050 e potrà essere prorogata una o più volte con deliberazione dell'assemblea dei soci. ----------

ART. 5) CAPITALE SOCIALE, QUOTE E DIRITTI SOCIALI ----------

5.1 Il capitale sociale è di Euro 10.000,00 (diecimila virgola zero centesimi) suddiviso in tante quote quanti sono i soci. ----------

5.2 Possono essere conferiti tutti gli elementi dell'attivo suscettibili di



valutazione economica. In caso di conferimento di prestazioni d'opera o di servizi, la polizza assicurativa o la fideiussione bancaria prestate a garanzia dell'obbligo assunto possono in qualsiasi momento essere sostituite dal socio, con il versamento a titolo di cauzione presso la società del corrispondente importo in denaro. Il valore della prestazione deve essere accertato con perizia di stima ai sensi dell'art. 2465, comma primo, cod. civ.. ----------

5.3 I diritti sociali spettano ai soci in misura proporzionale alla partecipazione dagli stessi posseduta. ----------

5.4 I soci hanno diritto di sottoscrivere gli aumenti di capitale da liberarsi mediante nuovi conferimenti in misura proporzionale alle partecipazioni dagli stessi possedute. ----------

5.5 Nel caso di riduzione del capitale sociale per perdite, non è necessario il preventivo deposito presso la sede sociale della relazione e delle osservazioni di cui all'art. 2482-bis, comma secondo, cod. civ.. ----------

5.6 Fermo il disposto dell'art. 2466, in caso di mancata esecuzione dei conferimenti, la quota del socio moroso può essere venduta all'incanto, in mancanza di offerte per l'acquisto. ----------

ART. 6) FINANZIAMENTI DEI SOCI ----------

6.1 I finanziamenti con diritto di restituzione della somma versata possono essere effettuati dai soci, anche non in proporzione alle rispettive quote di partecipazione al capitale sociale, con le modalità e i limiti di cui alla normativa vigente in materia di raccolta di risparmio.

6.2 Salvo diversa decisione dei soci, i versamenti effettuati dai soci a favore della società sono infruttiferi. ----------

ART. 7) TRASFERIMENTO DELLE QUOTE DI PARTECIPAZIONE -

7.1 Le quote di partecipazione sono liberamente trasferibili a qualsiasi titolo salvo quanto di seguito previsto. ----------

7.2 Il socio che intende trasferire in tutto o in parte le proprie quote, deve comunicare per iscritto a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, la propria intenzione agli altri soci al domicilio risultante dal libro soci, illustrando l'entità di quanto è oggetto di trasferimento, il prezzo richiesto, le condizioni di pagamento e le esatte generalità del terzo acquirente. ----------

I soci devono, entro il termine massimo di trenta giorni, sempre a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento, comunicare se intendono esercitare il diritto di prelazione; la mancanza di tale comunicazione equivale a rinuncia ad esercitare il diritto stesso. --------

7.3 Ai fini del presente articolo è considerato trasferimento qualsiasi negozio in forza del quale derivi il mutamento della titolarità di quote o diritti, ivi compresi, in via esemplificativa, la compravendita, la permuta, il conferimento in società, la costituzione di rendita, la cessione "in blocco", "forzata" o "coattiva", il trasferimento che intervenga nell'ambito di cessione o conferimento di azienda, il trasferimento o la costituzione di diritti reali limitati. ----------

7.4 Nel caso il prezzo indicato dal cedente per l'esercizio del diritto di prelazione appaia eccessivo ad uno o più soci la determinazione dello stesso sarà demandata, anche in relazione ai termini e modalità di vendita, ad un Collegio di Arbitratori composto di tre membri nomina-

dal Presidente della Camera di Commercio di Roma, su istanza della parte interessata. L'arbitraggio si svolgerà a Roma. ----------
Detto Collegio giudicherà con "arbitrium boni viri" e dovrà pronunciarsi entro un mese dalla sua costituzione. ----------
Le quote non sono trasferibili per donazione. ----------
Le quote sono liberamente trasferibili a qualsiasi titolo a favore dei discendenti in linea retta del socio cedente. ----------

ART. 8) RECESSO ----------

8.1 Il diritto di recesso è regolato dalle norme previste dal Codice Civile. ----------

ART. 9) DECISIONI DEI SOCI - COMPETENZE E MODALITA' ------

9.1 I soci decidono sulle materie riservate alla loro competenza dal Codice Civile e dal presente statuto, nonché sugli argomenti che uno o più amministratori o tanti soci che rappresentano almeno un terzo del capitale sociale sottopongono alla loro approvazione. Ogni socio ha diritto di esprimere un numero di voti pari alla sua partecipazione.
9.2 Sono riservate alla competenza dei soci: ----------
a) l'approvazione del bilancio e la distribuzione degli utili; ----------
b) la nomina degli amministratori; ----------
c) la decisione di autorizzare le operazioni in cui un amministratore sia in conflitto di interessi con la società; ----------
d) l'eventuale nomina dei sindaci e del presidente del collegio sindacale o del revisore; ----------
e) le modificazioni dell'atto costitutivo; ----------
f) la decisione di compiere operazioni che comportano una sostanziale modifica dell'oggetto sociale determinato nell'atto costitutivo o una rilevante modificazione dei diritti dei soci; ----------
g) l'approvazione della proposta di concordato preventivo o fallimentare; ----------
h) la domanda di ammissione ad amministrazione controllata. --------

ART. 10) DECISIONI DEI SOCI MEDIANTE DELIBERAZIONE ASSEMBLEARE ----------

10.1 Le decisioni dei soci devono essere adottate mediante deliberazione assembleare. ----------
10.2 L'assemblea è convocata dall'organo amministrativo o da tanti soci che rappresentino almeno un terzo del capitale sociale anche fuori dal comune in cui ha sede la società, purché nel territorio dei paesi facenti parte dell'Unione Europea. ----------
10.3 L'assemblea è convocata con avviso spedito otto giorni prima o, se spedito successivamente, ricevuto almeno cinque giorni prima di quello fissato per l'adunanza, con lettera raccomandata, ovvero con qualsiasi altro mezzo idoneo, inclusa posta elettronica e trasmissione telematica, ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento, fatto pervenire ai soci, agli amministratori e ai sindaci o al revisore, se nominati. ----------
10.4 Nell'avviso di convocazione devono essere indicati il giorno, il luogo, l'ora dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare. Sono escluse seconde convocazioni. ----------
10.5 Anche in mancanza di formale convocazione, l'assemblea si reputa regolarmente costituita quando ad essa partecipano, in proprio

o per delega, i soci titolari dell'intero capitale sociale, e tutti gli amministratori e i sindaci, o il revisore se nominati. ----------

10.6 Hanno diritto di intervento nell'assemblea tutti i soci iscritti nel libro soci. ----------

10.7 I soci possono farsi rappresentare in assemblea mediante delega scritta, consegnata al delegato anche via telefax o via posta elettronica con firma digitale. La delega non può essere conferita agli amministratori, ai sindaci o al revisore in carica, ai dipendenti della società, alle società da essa controllate o che la controllano, né ad amministratori, sindaci, revisori e dipendenti di queste. ----------

10.8 L'assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o dall'Amministratore Unico o dalla persona designata dagli intervenuti, che nominano anche un segretario che la assista, a maggioranza dei diritti di voto assegnati. Il presidente verifica la regolarità della costituzione dell'assemblea, accerta l'identità e la legittimazione dei presenti, regola il suo svolgimento e accerta i risultati delle votazioni. ----------

10.9 Le deliberazioni dell'assemblea sono constatate da processo verbale redatto e firmato dal presidente e dal segretario. Nei casi di legge e quando l'organo amministrativo lo ritiene opportuno, il verbale è redatto da un notaio, scelto da chi presiede l'assemblea. ----------

10.10 Il verbale deve indicare la data dell'assemblea e, anche in allegato, l'identità dei partecipanti e le quote di partecipazione rappresentate da ciascuno; deve altresì indicare le modalità e il risultato delle votazioni e deve consentire, anche per allegato, l'identificazione dei soci favorevoli, astenuti o dissenzienti. ----------

10.11 Il verbale deve essere redatto senza ritardo, nei tempi necessari per la tempestiva esecuzione degli obblighi di deposito e pubblicazione. ----------

ART. 11) ASSEMBLEA E DECISIONI DEI SOCI - QUORUM ----------

11.1 L'assemblea è validamente costituita con la presenza di tanti soci che rappresentano almeno la metà del capitale sociale e delibera a maggioranza assoluta. Le decisioni sugli argomenti di cui alle lettere e), f), g), ed h) del precedente art. 9 devono essere assunte con il voto favorevole dei soci che rappresentano almeno il 60% (sessanta per cento) del capitale sociale. ----------

Le quote per le quali il diritto di voto è sospeso o interrotto o quelle per le quali il diritto di voto non è stato esercitato a seguito della dichiarazione del socio di astenersi per conflitto di interessi non sono computate ai fini del calcolo della maggioranza e della quota di capitale richiesta per l'approvazione della deliberazione, mentre sono computate ai fini della regolare costituzione dell'assemblea. ----------

11.2 Per introdurre, modificare o sopprimere i diritti attribuiti ai singoli soci ai sensi dell'art. 2468 cod. civ., è necessario il consenso di tutti i soci. ----------

11.3 Restano comunque salve le disposizioni di legge e delle presenti norme per il funzionamento della società, che, per particolari decisioni, richiedono diverse specifiche maggioranze. ----------

ART. 12) AMMINISTRAZIONE ----------

12.1 Con la decisione dei soci, assunta ai sensi dell'art. 2479 cod.

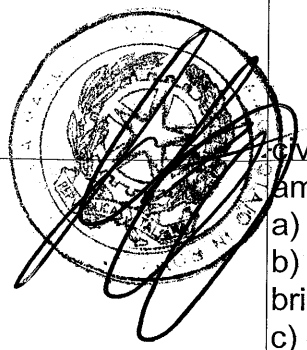

.civ. potrà essere effettuata la scelta tra una delle seguenti forme di amministrazione e la conseguente nomina di: ----------
a) un Amministratore Unico; ----------
b) un Consiglio di Amministrazione composto da due a cinque membri secondo il numero determinato all'atto della nomina; ----------
c) due o più amministratori. ----------
12.2 L'amministrazione della società può essere affidata anche a soggetti che non siano soci. ----------
12.3 Non possono essere nominati amministratori e, se nominati, decadono dall'ufficio coloro che si trovano nelle condizioni previste dall'art. 2382 cod. civ.. ----------
12.4 Gli amministratori durano in carica per il periodo fissato all'atto della nomina; in mancanza di fissazione di un termine, essi durano in carica fino a revoca o dimissioni e sono rieleggibili. In caso di cessazione degli amministratori per scadenza del termine, essi rimangono in carica sino alla ricostituzione del nuovo organo amministrativo. ----
12.5 Gli amministratori sono revocabili con decisione dei soci in qualunque momento. ----------
12.6 Se viene a mancare qualcuno degli amministratori, gli altri provvedono a sostituirlo mediante cooptazione: l'amministratore o gli amministratori così nominati restano in carica sino al primo rinnovo dell'organo amministrativo. ----------
12.7 Se per qualsiasi motivo cessa dalla carica la maggioranza degli amministratori, tutti gli amministratori decadono e deve essere senza indugio promossa la decisione dei soci per l'integrale sostituzione dell'organo amministrativo. ----------
12.8 Agli amministratori spetta il rimborso delle spese sostenute per ragioni del loro ufficio. ----------
12.9 Con decisione dei soci, per ogni esercizio, può altresì essere assegnato un compenso agli amministratori; agli stessi può inoltre essere attribuita un'indennità di cessazione di carica, il tutto anche sotto forma di partecipazione agli utili. In mancanza di determinazione del compenso, si intende che gli amministratori vi abbiano rinunciato. ----------
12.10 Non si applica agli amministratori il divieto di concorrenza di cui all'art. 2390 cod. civ.. ----------
12.11 Devono essere autorizzate con decisione dei soci le operazioni in cui un amministratore sia in conflitto di interessi con la società. ----------

ART. 13) CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE ----------

13.1 Quando è istituito il Consiglio di Amministrazione, esso elegge tra i suoi membri il presidente, qualora non vi abbiano provveduto i soci con la decisione di nomina; il Consiglio altresì può eleggere uno o più vice presidenti e può nominare un segretario che potrà essere estraneo al Consiglio stesso. Il Presidente del Consiglio di Amministrazione verifica la regolarità della costituzione del Consiglio, accerta l'identità e la legittimazione dei presenti, regola il suo svolgimento e accerta i risultati delle votazioni. ----------
13.2 Il Consiglio si riunisce, anche in luogo diverso dalla sede sociale, purché nel territorio italiano, tutte le volte che il presidente lo giu-

dichi necessario o quando ne è fatta domanda scritta dalla maggioranza dei suoi membri. ----------

13.3 Il Consiglio è convocato dal Presidente mediante avviso spedito a tutti gli amministratori e sindaci, se nominati, almeno otto giorni prima ed in caso di urgenza almeno due giorni lavorativi prima di quello fissato per l'adunanza, con lettera raccomandata, ovvero con qualsiasi altro mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento. ----------

13.4 Il Consiglio di Amministrazione è comunque validamente costituito e atto a deliberare qualora, anche in mancanza di formale convocazione, siano presenti tutti gli amministratori e tutti i sindaci effettivi o il revisore, se nominati, fermo restando il diritto di ciascuno degli intervenuti di opporsi alla discussione degli argomenti sui quali non si ritenga sufficientemente informato. ----------

13.5 Le deliberazioni del Consiglio sono valide con la presenza effettiva della maggioranza dei suoi membri e sono prese a maggioranza assoluta dei voti dei presenti. In caso di parità di voti, la proposta è respinta. ----------

13.6 Il verbale delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione deve essere redatto senza indugio ed è sottoscritto dal presidente e dal segretario. Il verbale deve indicare, anche in allegato, l'identità dei partecipanti, le modalità e il risultato delle votazioni, e deve consentire, anche per allegato, l'identificazione dei favorevoli, degli astenuti e dei dissenzienti. Nel verbale devono essere riassunte, su richiesta degli amministratori, le loro dichiarazioni pertinenti all'ordine del giorno. ----------

ART.14) AMMINISTRAZIONE CONGIUNTIVA O DISGIUNTIVA -----

14.1 Nel caso in cui la decisione dei soci stabilisca di non istituire un Consiglio di Amministrazione, in sede di nomina di più amministratori i poteri di amministrazione possono essere attribuiti agli stessi congiuntamente o disgiuntamente, ovvero alcuni poteri di amministrazione possono essere attribuiti in via disgiuntiva e altri in via congiuntiva. In mancanza di qualsiasi precisazione nell'atto di nomina in ordine alle modalità di esercizio dei poteri di amministrazione, detti poteri si intendono attribuiti agli amministratori disgiuntamente tra loro. ------

14.2 In caso di amministrazione disgiuntiva, ciascun amministratore può opporsi all'operazione che un altro amministratore voglia compiere; i soci, con il voto favorevole della maggioranza assoluta del capitale sociale, decidono sull'opposizione. ----------

14.3 Per le operazioni da compiersi congiuntamente, occorre il consenso di tutti gli amministratori. ----------

ART. 15) POTERI DELL'ORGANO AMMINISTRATIVO ----------

15.1 L'organo amministrativo gestisce l'impresa sociale e compie tutte le operazioni di ordinaria e straordinaria amministrazione necessarie per il raggiungimento dell'oggetto sociale, fatta eccezione per le decisioni sulle materie riservate ai soci dall'art. 9 delle presenti norme per il funzionamento della società. ----------

15.2 In caso di nomina del Consiglio di Amministrazione, questo può nominare tra i suoi membri uno o più amministratori delegati o un comitato esecutivo, fissando le relative attribuzioni e la retribuzione.

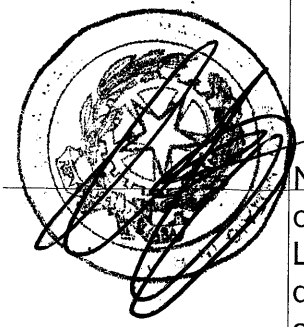

Non sono delegabili le materie elencate nell'art.2381, comma quarto, cod.civ.. ----------
L'organo amministrativo può inoltre nominare amministratori delegati, direttori, institori o procuratori per il compimento di determinati atti o categorie di atti, determinandone i poteri. ----------

ART. 16) RAPPRESENTANZA SOCIALE ----------

16.1 L'Amministratore Unico ha la rappresentanza della società. ------
16.2 In caso di nomina del Consiglio di Amministrazione, la rappresentanza della società spetta al Presidente del Consiglio di Amministrazione ed ai singoli consiglieri delegati, se nominati. ----------
16.3 Nel caso di nomina di più amministratori, la rappresentanza della società spetta agli stessi congiuntamente o disgiuntamente, allo stesso modo in cui sono stati attribuiti in sede di nomina i poteri di amministrazione. ----------
16.4 La rappresentanza della società spetta anche, ai direttori e ai procuratori, nei limiti dei poteri loro conferiti nell'atto di nomina. -------

ART. 17) CONTROLLO LEGALE DEI CONTI E CONTROLLO CONTABILE ----------

17.1 La società, mediante decisione dei soci, può nominare il Collegio Sindacale o, alternativamente, il revisore. ----------
17.2 Nei casi previsti dall'art. 2477, comma secondo o terzo, cod. civ., la nomina del Collegio Sindacale è obbligatoria. In ogni caso di costituzione del Collegio Sindacale, allo stesso si applicano le norme previste dal Codice Civile. ----------

ART. 18) BILANCIO E UTILI ----------

18.1 Gli esercizi sociali si chiudono al 31 dicembre di ogni anno; alla fine di ogni esercizio l'Organo Amministrativo forma il bilancio a norma di legge. ----------
18.2 Il bilancio deve essere approvato dai soci con decisione da adottarsi entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, ovvero entro centottanta giorni qualora ricorrano le condizioni di cui al secondo comma dell'art. 2364 cod. civ.: in quest'ultimo caso gli amministratori devono segnalare nella relazione sulla gestione (o nella nota integrativa in caso di bilancio redatto in forma abbreviata) le ragioni della dilazione. ----------
18.3 Gli utili netti, dopo il prelievo di almeno il cinque per cento per la riserva legale, fino a quando questa non abbia raggiunto il quinto del capitale sociale, saranno ripartiti tra i soci, salvo che l'assemblea deliberi speciali prelevamenti a favore di riserve straordinarie o per altra destinazione, oppure disponga di mandarli in tutto o in parte ai successivi esercizi. ----------
18.4 I dividendi non riscossi entro un quinquennio dal giorno in cui divennero esigibili si prescrivono a favore della società. ----------

ART. 19) SCIOGLIMENTO ----------

19.1 La società si scioglie per le cause previste dalla legge. ----------
19.2 L'assemblea determinerà le modalità della liquidazione e nominerà uno o più liquidatori indicandone i poteri e il compenso. -------
19.3 La società può in ogni momento revocare lo stato di liquidazione, occorrendo previa eliminazione della causa di scioglimento, con deliberazione dell'assemblea presa con le maggioranze richieste

per le modificazioni dell'atto costitutivo. Al socio dissenziente spetta il diritto di recesso. Per gli effetti della revoca si applica l'art.2487-ter cod.civ.. ----------

ART. 20) - INDIRIZZO DELLA SEDE SOCIALE - SOTTOSCRIZIONE E VERSAMENTO DEL CAPITALE - NOMINA ORGANO AMMINISTRATIVO - SPESE DELLA COSTITUZIONE ----------

a) Ai fini dell'iscrizione nel registro delle imprese l'indirizzo della sede sociale è stabilito in Roma, Viale Bruno Buozzi n. 47. ----------

b) Il capitale sociale di Euro 10.000,00 (diecimila virgola zero centesimi) viene sottoscritto e versato dai soci come segue: ----------

- CALAMANI STEFANO, quota di conferimento di Euro 3.500,00 (tremilacinquecento virgola zero centesimi); ----------
- GERVASIO SANDRO ANTONIO, quota di conferimento di Euro 3.500,00 (tremilacinquecento virgola zero centesimi); ----------
- BERNARDI EUGENIO, quota di conferimento di Euro 2.500,00 (duemilacinquecento virgola zero centesimi); ----------
- "Associazione Italiana per la Sicurezza della Circolazione - AISICO", quota di conferimento di Euro 500,00 (cinquecento virgola zero centesimi). ----------

Del detto capitale sociale è stato versato il 25% (venticinque per cento) pari ad Euro 2.500,00 (duemilacinquecento virgola zero centesimi) presso la BANCA ANTONVENETA S.P.A. - Roma - Agenzia di Città 14, come da ricevuta rilasciata dalla Banca stessa in data odierna, che in originale si allega al presente atto sotto la lettera "A".
I comparenti danno mandato al signor DE SETA MARCELLO, nato a Roma il 9 agosto 1958, a ritirare dalla BANCA ANTONVENETA S.P.A. il 25% (venticinque per cento) del capitale, come sopra versato, con esonero della Banca stessa e suoi funzionari da ogni responsabilità al riguardo. ----------

c) I comparenti, ai sensi del precedente articolo 12 (dodici), scelgono quale tipo di amministrazione quella dell'Amministratore Unico e quindi nominano Amministratore Unico, fino a revoca o dimissioni, lo stesso signor Calamani Stefano, come sopra generalizzato, il quale dichiara di accettare la carica e che nei propri confronti non sussistono cause di ineleggibilità o incompatibilità ai sensi di legge. -------
L'Amministratore Unico signor Calamani Stefano, testè eletto, dichiara e conferma che il capitale sociale di Euro 10.000,00 (diecimila virgola zero centesimi) è stato interamente sottoscritto e versato in parte presso la BANCA ANTONVENETA S.P.A., come sopra detto e in parte nelle casse sociali. ----------
Il primo esercizio sociale si chiuderà il 31 dicembre 2008. ----------
- Le spese del presente atto e dipendenti, approssimativamente determinate in Euro 2.500,00 (duemilacinquecento/00) sono a carico della Società. ----------
I comparenti mi dispensano dalla lettura dell'allegato. ----------
Richiesto io Notaio ho redatto il presente atto, scritto a macchina da persona di mia fiducia e di mia mano in parte, e da me letto ai comparenti che lo approvano e lo sottoscrivono essendo le ore tredici e minuti quarantacinque. ----------
Consta di fogli sette per facciate ventiquattro. ----------

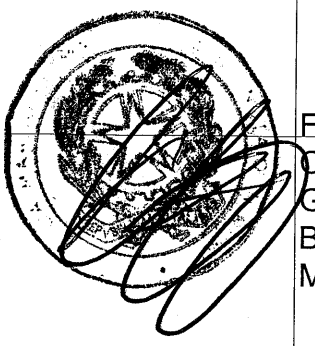

Firmato: ----------
CALAMANI STEFANO ----------
GERVASIO SANDRO ANTONIO ----------
BERNARDI EUGENIO ----------
MARCO FORCELLA Notaio Sigillo ----------

NTONVENETA
GRUPPOMONTEPASCHI

Società per Azioni - Sede Legale in Padova, Piazzetta F.Turati 2
www.antonveneta.it - Cap. Soc. Euro 926.266.497,00 (i.v.)
Codice Fiscale, Partita IVA e n. di iscrizione al Registro delle Imprese di Padova: 02691680280
Soc. con Socio Unico soggetta all'attività di direzione e coordinamento di Banca Monte dei Paschi di Siena SpA
Gruppo Bancario Monte dei Paschi di Siena - Codice Banca 5040.1
Codice Gruppo 1030.6 - Iscritta all'Albo delle Banche
Aderente al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi

All. «A» n° 14518/6745

ROMA , lì 14/10/2008

SOCIETÀ COSTITUENDE

Accredito per conferimento in denaro

AISICO SRL
(denominazione o ragione sociale della società costituenda)
ATTIVITA' STUDIO E RICERCA RIFERITA AI TRASPORTI
(scopo sociale)
ROMA VIALE BRUNO BUOZZI N.47 — 10.000,00
(sede sociale) — (capitale conferito in danaro espresso in euro)

SETA MARCELLO nato a ROMA il 09/08/1958 residente in ROMA, via DELLE CUTRETTOLE N 10 codice TMCL58M09H501R documento d'identità carta d'identità n° AJ3296328 , rilasciato il 25/08/2003 da Comune di CONFERENTE ha oggi versato in queste casse, per conto del/i socio/i sottoscrittore/i della suddetta a tenore e per gli effetti dell'art.:

.C. - per la costituzione di Società per Azioni e Società per Azioni unipersonale (o con unico socio)
.C. - per la costituzione di Società in Accomandita per Azioni
.C. - per la costituzione di Società a Responsabilità Limitata e Società a Responsabilità Limitata con unico socio

sotto indicata rappresentante:
del capitale suddetto
del capitale suddetto (la misura deve essere superiore al 25%)
LE del capitale suddetto (obbligatorio per S.P.A. e S.R.L. con unico socio).

SOCI SOTTOSCRITTORI		
Cognome e nome e o Denominazione sociale	Dati anagrafici completi (luogo e data di nascita, codice fiscale e indirizzo di residenza)	Quote di partecipazione al versamento
NI STEFANO	SAN PELLEGRINO TERME(BG) 03/12/1956 ROMA VIA FILIPPO CIVININI N.2	875,00
O SANDRO ANTONIO	SAN SEVERO(FG) 30/04/1949 TORINO VIA CERNAIA N.40	875,00
DI EUGENIO	LATINA 06/10/1955 ROMA VIA THAILANDIA N.10	625,00
ZIONE ITALIANA PER LA ZA DELLA ZIONE - AISICO	ROMA VIA LUIGI LUCIANI N.22	125,00
	Ammontare complessivo versato - euro	2.500,00

mila cinquecento/00)

IL VERSANTE

FIRMA ANCHE PER PRESA D'ATTO DELLE NORME SOTTO RIPORTATE

IL CASSIERE

BANCA ANTONVENETA S.p.A.
Filiale di ROMA - AG. 14

AVVERTENZE

fronti di coloro che hanno proceduto al versamento alla Banca, la presente ricevuta non avrà più alcun dopo che la Società sarà stata iscritta nel Registro delle Imprese, perché, a norma di Legge la somma dovrà essere restituita alla Società e per essa "agli Amministratori" o a chi per loro.
n sia intervenuta l'iscrizione della società nel Registro delle Imprese entro 90 giorni decorrenti dai momenti nell'art. 2331 o dall'art. 223-quater disp. attuazione e transitorie cod. civ., la somma versata dovrà essere a ai sottoscrittori.
due i casi innanzi previsti la presente ricevuta dovrà essere restituita alla Banca al momento del ritiro della

NORME CHE REGOLANO I DEPOSITI DEL 25% (O DEL TOTALE) DEL CAPITALE DELLE SOCIETA' COSTITUENDE

nde atto ed accetta che:

della restituzione delle somme depositate - che avviene mediante accreditamento su un conto intestato agli aventi diritto o attraverso emissione di assegno e intrasferibile all'ordine degli stessi - all'azienda di credito deve essere presentata in ogni caso la ricevuta di versamento oppure copia autentica dell'atto ivo della società, ove la ricevuta stessa risulti allegata in originale a tale atto.
so in cui non siano in grado di presentare la ricevuta, gli aventi diritto alla restituzione del deposito devono sottoscrivere una dichiarazione che, indicando i motivi ancata presentazione (distruzione, smarrimento o sottrazione), manlevi l'azienda di credito da ogni eventuale danno che possa derivare a qualunque titolo per stituito il deposito senza presentazione della ricevuta.

di avvenuta costituzione della società, deve altresì essere prodotto certificato di iscrizione nel Registro delle Imprese, presso l'Ufficio del Registro delle Imprese i circoscrizione trovasi la sede sociale - rilasciato in data recente e comunque non anteriore ad un mese - attestante che la società è stata iscritta e si trova nel libero possesso dei suoi diritti; da tale certificato devono altresì risultare le generalità complete degli amministratori in carica che hanno la rappresentanza della precisando se a firma congiunta o disgiunta.

di mancata costituzione della società, deve altresì essere prodotto certificato dell'Ufficio del Registro delle Imprese competente - rilasciato in data recente e que non anteriore ad un mese - attestante che non è stato iscritto né depositato alcun atto relativo alla società che si doveva costituire.

di regolare costituzione della società, i soggetti legittimati a chiedere la restituzione delle somme sono gli amministratori in carica che hanno la rappresentanza ocietà stessa. In caso di mancata costituzione della società, i soggetti legittimati a chiedere la restituzione delle somme sono i sottoscrittori, decorsi 90 giorni dai ti indicati nell'art. 2331 o dall'art. 223-quater disp. attuazione e transitorie cod. civ..

di mancata costituzione della società, il rimborso viene effettuato agli aventi diritto congiuntamente e solo in casi eccezionali questa azienda di credito si riserva tà di consentirlo pro quota ai singoli sottoscrittori. E' del pari facoltà di questa azienda restituire le somme prima del decorso dei termini di legge, tranne che nel rimborso pro quota, e comunque dietro presentazione, ad integrazione della documentazione di cui al precedente art.3, di una dichiarazione di tutti i sottoscrittori, uale gli stessi dichiarano di rinunciare alla costituzione della società.

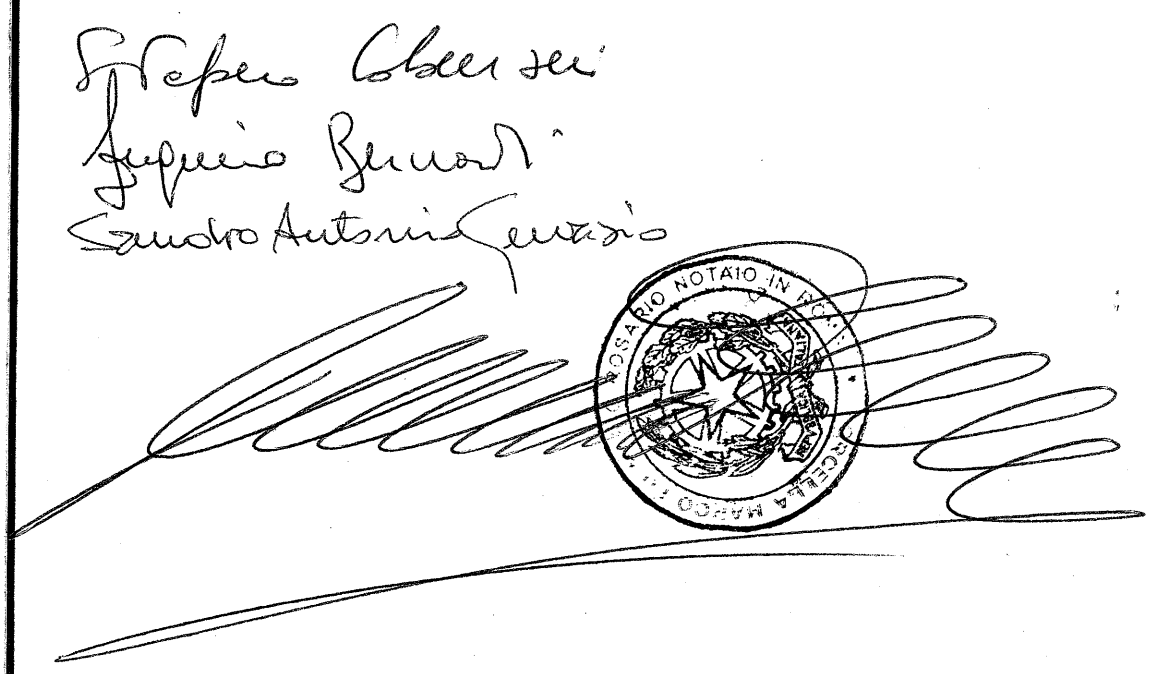

REGISTRATO ALL'UFFICIO
DELLE ENTRATE ROMA 1
IL 16-10-2008
N. 39168 serie 1T
€ 168,00
IL DIRETTORE
F.to Ill.le

Certifico io sottoscritto Dott MARCO FORCELLA **Notaio in Roma**, che la presente copia è conforme all'originale depositato nei miei rogiti.

Consta di 12 facciate e si rilascia per gli interessati

Roma, lì 14 dicembre 2011